

REGOLAMENTO (CE) N. 2563/2000 DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 2000

che modifica il regolamento (CE) n. 2007/2000, estendendo all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e alla Repubblica federale di Jugoslavia le misure commerciali eccezionali applicabili ai Paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e il regolamento (CE) n. 2820/98

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000⁽¹⁾, non si applica né alle importazioni nella Comunità dei prodotti originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, fatta eccezione per le importazioni di vino, né alle importazioni dalla Repubblica federale di Jugoslavia.
- (2) La sospensione, mediante scambio di lettere, delle disposizioni sugli scambi e sulle questioni connesse dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia⁽²⁾, firmato il 29 aprile 1997, consente di concedere a detto paese preferenze commerciali autonome.
- (3) Alla luce dei recenti sviluppi nel paese, la Repubblica federale di Jugoslavia (RFI) soddisfa le condizioni di base per la concessione di preferenze commerciali autonome in linea con le conclusioni del Consiglio del 29 aprile 1997. Il Consiglio Affari generali del 9 ottobre 2000 ha invitato la Commissione a presentare proposte per estendere alla RFI il beneficio delle misure commerciali eccezionali di cui al regolamento (CE) 2007/2000.
- (4) Il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999, è stato assoggettato ad un'amministrazione civile

internazionale affidata alla missione delle Nazioni Unite in Kosovo (UNMIK), che ha istituito un'amministrazione doganale a parte.

- (5) È quindi opportuno estendere integralmente il regime di cui al regolamento (CE) n. 2007/2000 all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e alla Repubblica federale di Jugoslavia, compreso il Kosovo quale definito nella risoluzione 1244 del CSNU del 10 giugno 1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2007/2000 è così modificato:

- 1) all'articolo 1, paragrafo 1, anziché «originari delle Repubbliche di Albania, Bosnia-Erzegovina e Croazia, nonché del Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999 (in prosieguo Kosovo)» leggasi «originari delle Repubbliche di Albania, Bosnia-Erzegovina e Croazia, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Repubblica federale di Jugoslavia, compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza dell'ONU del 10 giugno 1999»;
- 2) all'articolo 1, paragrafo 2, depennare «e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia»;
- 3) l'articolo 1, paragrafo 3 è abrogato;
- 4) all'articolo 2, paragrafo 2, anziché «l'Albania, la Bosnia-Erzegovina e la Croazia» leggasi «l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Repubblica federale di Jugoslavia»;
- 5) all'articolo 4, paragrafo 1, anziché «dell'Albania, della Bosnia-Erzegovina e della Croazia» leggasi «dei paesi e territori di cui all'articolo 1, paragrafo 1»;

⁽¹⁾ GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 348 del 18.12.1997, pag. 2.